

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## DECRETO SEMPLIFICAZIONI: DAL 2015 NUOVO MODELLO 730 PRECOMPILATO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2014 ed entrato in vigore lo scorso 13 dicembre, prevede l'introduzione del modello 730 precompilato, che oltre a rappresentare una delle novità più significative in materia di semplificazioni fiscali, realizza una rivoluzione nella gestione del rapporto tra Amministrazione Finanziaria e cittadino.

Di seguito si analizzano nel dettaglio le principali caratteristiche del nuovo modello che dal 2015 andrà ad interessare oltre 20 milioni di cittadini.

### CHI PUO' AVVALERSI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013;
- hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la **Certificazione Unica** 2015 (modello CU che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

Invece, non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973).

### QUALI INFORMAZIONI CONTIENE

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

<b>Quadro</b>	<b>Fonti da cui vengono presi i dati per la compilazione</b>
Frontespizio	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
Prospetto familiari a carico	Certificazione Unica
Quadro A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
Quadro B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
Quadro D - Altri redditi	Certificazione Unica
Quadro E - Oneri e spese	Comunicazione banche, assicurazioni e enti previdenziali Dichiarazione dei redditi anno precedente e Anagrafe tributaria
Quadro F - Eccedenze acconti e altri dati	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
Quadro G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente

## **COME SI ACCEDE AL 730 PRECOMPILATO**

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, in una apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Le possibilità per il contribuente di poter consultare il sito sono tre:

- direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un Caf o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Con riferimento al primo punto (consultazione diretta previa registrazione al sito dell'Agenzia), per accedere alla sezione in cui è disponibile la dichiarazione il contribuente deve essere in possesso del codice PIN, che può essere richiesto:

- online, accedendo al sito dell'Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e inserendo alcuni dati personali;
- per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- in ufficio, presentando un documento di identità.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **QUANDO SI PRESENTA**

Banche e intermediari finanziari, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari comunicano all'Agenzia delle Entrate, **entro il 28 febbraio**, gli elenchi dei contribuenti e degli oneri sostenuti nell'anno precedente che danno diritto a sconti fiscali per:

- ❖ interessi passivi sui mutui;
- ❖ premi assicurativi;
- ❖ contributi previdenziali e assistenziali.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2014 sono state definite le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni relative a tali spese.

I datori di lavoro e gli altri sostituti d'imposta dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, **entro il 7 marzo**, la Certificazione Unica (modello CU) relativa ai redditi corrisposti ai dipendenti (e assimilati), autonomi e ai soggetti percettori di pensioni.

Questi dati, unitamente a quelli sugli oneri deducibili e detraibili, comunicati entro il 28 febbraio, serviranno al Fisco per arrivare al 730 precompilato che deve essere presentato **entro il 7 luglio**, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.

## **COME SI PRESENTA**

### **Presentazione diretta**

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese mediche sostenute.

In questi casi suddetti, vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

### **Presentazione al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)**

Il contribuente deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa (scelte 8, 5 e 2 per mille dell'Irpef). Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **Presentazione al Caf o al professionista abilitato**

Il contribuente deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa, e deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

I principali documenti da esibire sono:

1. la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
2. gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
3. gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
4. la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

## **OBBLIGHI E SANZIONI PER CAF/PROFESSIONISTI**

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità, ossia una certificazione di correttezza dei dati.

Se il Caf o professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito di controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.

Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

## **I CONTROLLI SULLA DICHIARAZIONE**

### **Dichiarazione presentata senza modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale**

Non si effettua il controllo formale (art. 36-ter D.P.R. n.600/73) sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni (soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali).

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

**Dichiarazione presentata, con modifiche, direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.**

Il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

**Dichiarazione presentata, con o senza modifiche, al Caf o professionista abilitato**

Il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni, ed è effettuato nei confronti del CAF/professionista.

In tutti e tre i casi precedentemente esposti resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.

## **INTEGRAZIONE DEL MODELLO A PARTIRE DAL 2016**

A partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016, relativa all'anno d'imposta 2015, si dovrebbe avere un'implementazione delle informazioni preliminarmente acquisite dall'Agenzia delle Entrate con i dati del sistema Tessera Sanitaria che consentirà di inserire nella dichiarazione i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)